

Riconoscimento di figlio nascituro (non ancora nato) - Prericonoscimento

Cos'è

E' un procedimento diretto al riconoscimento del figlio concepito fuori dal matrimonio, con apposita dichiarazione posteriore al concepimento e anteriore alla nascita dello stesso (Art. 254 cc.).

Lo scopo di tale procedura è quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la denuncia di nascita.

Il riconoscimento di un figlio nascituro si effettua mediante una dichiarazione da rendere innanzi all'Ufficiale di Stato Civile oppure in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento.

Con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", il legislatore ha introdotto modifiche in materia di riconoscimento, prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali.

Requisiti

Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere richiesto:

- da chi abbia compiuto i sedici anni di età e
- quando vi sia uno stato di gravidanza conclamata della madre e i genitori non siano tra loro parenti o affini nei gradi che ostano il riconoscimento (articoli 250 e 251 del Codice Civile).

La dichiarazione può essere effettuata:

- dalla sola madre;
- dal padre solamente dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa. Non è ammesso, infatti, il riconoscimento del solo padre in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente (articolo 258 codice civile);
- entrambi i genitori.

Documenti da presentare

- Documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (Carta di identità, Passaporto o altro documento di identità equipollente);
- Un certificato medico in originale redatto dal medico di base o dal ginecologo che attesti le generalità complete della gestante (cognome, nome, data e luogo di nascita) e la settimana o mese di gravidanza. Il certificato dovrà essere datato, timbrato e firmato dal medico.

inoltre, i **cittadini stranieri** devono presentare:

- Dichiarazione consolare di idoneità al riconoscimento, rilasciata dalla Rappresentanza Consolare del Paese straniero in Italia, ai sensi dell'art. 35 della Legge 218/1995 (Diritto Internazionale Privato) e del D.P.R. 396/2000, sempre che il rinvio alla legge straniera consenta l'instaurarsi del rapporto di filiazione. Tale dichiarazione deve essere legalizzata dalla Prefettura competente per territorio ove previsto.

Tempi e iter della pratica

Per lo svolgimento della pratica è consigliabile concordare un appuntamento con l'Ufficio dello Stato Civile ai recapiti sotto indicati.

A chiusura del procedimento, contestuale alla ricezione della dichiarazione, verrà rilasciata copia della dichiarazione di riconoscimento da presentare successivamente al momento della denuncia di nascita del figlio, se uno dei due genitori o entrambi non potranno essere presenti.

Dove rivolgersi

Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile

Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra)

00044 Frascati

Tel. 0694184240 – 241 – 297

Email: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it

Pec: protocollofrascati@legalmail.it

Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Normativa di riferimento:

- Codice Civile;
- D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;
- Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 - Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali;
- Legge 218/1995 - Diritto Internazionale Privato.